

Zeitschrift: Quaderni grigionitaliani
Herausgeber: Pro Grigioni Italiano
Band: 4 (1934-1935)
Heft: 2

Artikel: Instrumento di fondazione di uno stipendio
Autor: Z.
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-6543>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 06.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Instrumento di fondazione di uno stipendio

a favore di uno, o più giovani poveri di Seglio in Engadina superiore, o di Bregaglia, che vorranno applicarsi allo studio della Teologia

Nel 1900 il dott. h. c. **Gaudenzio Giovanoli** di Soglio pubblicava una **Raccolta dei documenti concernenti i Legati a favore del Circolo di Bregaglia sino al 1 gennaio 1900**. (Chiavenna, Tip. di M. Gai). L'opuscolo, di 40 paginette, ne accoglie dodici di questi « Legati » (di **Bartolomeo Scariazzini** 1779 e 1859, in favore dei poveri; della baronessa **Anna de Castelmur** 1871, per « sussidiare maestri che vogliono perfezionarsi nell'idioma italiano; di **Giov. Bartolomeo q. Podestà Barf. M. Maurizio** 1858, per gli « ammalati poveri del Circolo »; di **Giacomo q. Guberto Prevosti** 1871 per il « Fondo per ammalati » della Valle; di **Bernardo Cipriano** e sua moglie **Maria Elena Redolfi** 1873, per malati; di **Carolina Engel** 1871, per « giovani bisognosi »; di **Anna Stampa ved. Crüzer** 1872, per « la Società d'assicurazione del bestiame del Circondario; della baronessa **Anna de Castelmur** - Fondazione Castelmur - 1883; del dott. **Emilio Engel** - Legato E. E. - 1889, per l'istituzione di un Ospedale e per i malati e poveri del Circolo; della baronessa **Anna de Castelmur** 1890, per « una casa di Ricovero »; di **Eufemia Vincenti** 1893, pro « erigenda casa di ricovero ed ospedale di Bregaglia »; di **Carolina Engel** 1899, per ospedale e « educazione di poveri orfani del Circolo »); ma non vi appare quello di **G. Pol**, il quale, nel 1820, destinava 1000 fiorini « per uno stipendio » a favore di giovani poveri di Seglio o di Bregaglia che studiassero la teologia.

Il legato non andò in effettuazione? o si perdette col tempo? Noi diamo qua l'« Instrumento di fondazione » quale appare in una copia custodita nella Biblioteca cantonale in Coira, e segnata con un B. 1727. La copiatura l'ha curata il sig. **Clito Fasciati**. Z.

Costanza, addì 24 marzo milleottocentoventi.

Il sottoscritto penetrato dal vivo desiderio di procurare alla sua patria dei Pastori, i quali e per la dottrina, e per l'esempio possano spargere con frutto la divina semente del vangelo, persuaso dall'esperienza, che la mancanza di beni di fortuna toglie spesso volte, a chi ne avrebbe più genio, e capacità, il modo di applicarsi allo studio della Teologia, si è determinato di stabilire un fondo, dal di cui provento possa, e debba venir stipendiato uno o più giovani, che sprovvisti di beni di fortuna, e dotati d'ingegno, e di qualità morali, si determinino allo studio della Teologia. Affinchè le sue intenzioni abbiano il suo pieno effetto, il sottoscritto facendo per se, ed eredi ha stabilito:

1. Essere sua espressa volontà, che il fondo, che è per stabilire con questo documento, come pure gl'interessi da esso derivanti non possa, nè debba in alcun tempo sotto qual si sia pretesto converso in altri usi, che i sopraespressi. E il fondo deve essere intangibile.
2. All'esecuzione di questa sua determinazione, come pure alla vigilanza circa la buona versazione degli interessi, sicura fondazione della somma capitale, e non mutazione dell'impiego degli interessi stessi, il sottoscritto implora l'assistenza, e la manforte della parte evangelica della repubblica dei Grigioni, rappresentata dai membri evangelici del gran'Consiglio. Ma se null'ostante l'espressa sua

volontà, sotto qual si voglia pretesto, sia per pubblica, o per privata disposizione il fondo capitale venisse intaccato, o gl'interessi conversi a qualunque si voglia altro uso, che il sopraespresso è espressa volontà del fondatore, che da quel momento, che per pubblica, o privata determinazione si vorrà convertire il capitale, o interessi in altri usi, che la cassa de' poveri del comune di Seglio in Engadina superiore entri in possessione assoluta del prefato capitale, e interessi.

3. La somma capitale dovrà essere messa ad interessi, ed assicurata, e garantita con ipoteca generale, e speciale di fondi stabili di doppio valore, munita di corroborazione autentica sotto sigillo pubblico a tenore delle vigenti leggi e statute del paese, ove sarà situato il fondo dato in sicurtà. Nella fondazione del capitale potrà venir stipulata la responsabilità. In questo caso dovrà il capitale essere rimesso al momento del fatto pagamento di nuovo ad interesse, sotto le prefate cautele, e garanzie. — Verrà stabilito, e pattuito, se questo è possibile, che quanto il capitale, che gl'interessi debbano essere pagati, e restituiti in buone monete d'oro, e d'argento al corso della piazza al momento della fondazione, con espressa riserva, che tutti gli aumenti di moneta debbano essere a carico del debitore; salvo però, che si potrebbe giudicare necessario e conveniente alle circostanze. La carta monetaria di qualunque sorte, quand'anche dovesse per forza maggiore essere introdotta, come pari all'oro, e l'argento, dovrà essere clausula espressa esclusa.
4. Gl'interessi del capitale fondato serviranno come un solo, ed indivisibile stipendio per un individuo che dotato delle qualità quì sotto espresse vorrà dedicarsi alla Teologia, sino che non oltrepasseranno la somma di dugento fiorini annui. Se gl'interessi aumenteranno al di là della somma di dugento fiorini, resterà sempre fermo uno stipendio di dugento fiorini, e il rimanente resterà di stipendio a un secondo individuo. E così successivamente crescendo gl'interessi, ogni stipendio non potrà crescere al di là di dugento fiorini, e ogni stipendio di dugento fiorini sarà indivisibile, ed uno.
5. In caso di vacanza, o di restituito d'interessi percepiti come stipendio da individui, che verranno dichiarati decaduti dallo stipendio, o che non continueranno la carriera del sacerdozio nel termine sotto stabilito, queste somme verranno di bel nuovo messe a capitale garantito.
6. Niuno può aspirare al prefato stipendio, che non sia di religione evangelica, cittadino o abitante domiciliato di Seglio, o Bregaglia, che non abbia fatto il corso di due anni nelle scuole pubbliche cantonali evangeliche, o in altre pubbliche scuole evangeliche de' grigioni, e riportato le testimonianze dei suoi progressi, capacità, e morale condotta. — Il più povero avrà in parità di indole morale, e scientifica sempre la preferenza; così quegli di Seglio verrà preferito a quello di Bregaglia, e quegli della famiglia del fondatore a ogni altro. — La capacità, e la condotta morale sarà il solo titolo di preferenza assoluta. — Le medesime regole determineranno la distribuzione degli stipendii accessorij. — Avendo luogo più di due stipendii, potranno quelli che accedono il detto numero, essere accordati, sotto le sù riferite condizioni, a studiosi di altri comuni, riservato sempre la preferenza ad individui italiani.
7. Uno stipendio dura sino alla fine del corso Teologico, sia che questo sia compito nelle scuole patrie, ovvero in una università evangelica.
8. Lo stipendio finisce per la morte dello stipendiato, per l'applicazione del medesimo ad altri studii, che alla teologia, per la sua negligenza negli studi, o mala condotta. Allo stipendio vacante succede quegli tra i subietti elegibili, che ha il titolo di preferenza, a senso dell'articolo 6.

9. Chiunque crede avere de' titoli sufficienti per aspirare ad uno stipendio dovrà, oltre essere munito dei recapiti richiesti dall'articolo 6, presentare un istromento di garanzia firmato almeno dal padre, o dal tutore, ed omologato dalla comune a cui appartiene, in forza del quale egli si obbliga di restituire nei casi previsti dall'articolo 8, eccettuato quello della morte, le somme che avrà percepito, alla cassa d'amministrazione del capitale fondato. Le restituzioni si faranno nel modo seguente: Chi si sarà reso indegno dello stipendio a motivo delle cause previste dall'articolo 8 pagherà di ritorno la somma intera dei ricevuti sussidii: Chi ricuserà di prestare la sua assistenza come Pastore ad una delle chiese di Seglio, ovvero Bregaglia avanti che sieno spirati dieci anni dalla data della sua ordinazione, avrà a restituire la metà delle somme percepite.
10. L'amministrazione della detta fondazione, ha facoltà di ammettere, o ricusare uno stipendio, la sorveglianza su i suoi studii, e la sua condotta, la decisione sulla perdita del diritto allo stipendio per i casi previsti dall'articolo ottavo, e rimborsi dovuti a senso dell'articolo nono sarà interamente affidata, alla direzione collegiale della scuola cantonale, unitamente ai professori di Teologia. La mancanza della direzione scolastica potrà venir rimpiazzata dai membri del collegio filosofico dei Grigioni stabilito in Coira, e dai loro collatori.
11. Quelli, cui in forza dell'articolo decimo è accordata l'amministrazione, e direzione di questa fondazione sono autorizzati, a ritrovare una persona capace, che gratuitamente si carichi della direzione minuta, ed economia di questo fondo. Sono però garanti delle maleversazioni del loro sostituto. Solamente nel caso, che accrescendo il fondo e gli affari dell'amministrazione, non si trovasse più senza salario un amministratore sostituto, il fondatore permette, che sugl'interessi del fondo gli venga assegnato un mediocre salario.
12. Il fondo di questo istituto, e la sua direzione non potran' mai in alcun tempo, o per qualsivoglia pretesto venir confusi, o riuniti, o amalgamati con i fondi e la direzione delle scuole cantonali, del collegio filosofico, o di altre istituzioni pubbliche, o private; sotto la pena minacciata dall'articolo primo di questo documento.

Sotto queste condizioni, e patti, affinchè i cristiani evangelici delle comuni di Seglio in Engadina superiore, e di Bregaglia possano in avvenire godere del beneficio di essere diretti da Pastori scienziati, e di esemplare condotta il sottoscritto facendo per se ed eredi ha assegnato, e fondato un capitale di fiorini mille correnti di Coira,

In fede:

(firma) **G. Pol.**